



Regione Lombardia

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE MINIMIS”

(artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il richiedente:

SEZIONE 1 – Anagrafica impresa richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Il sottoscritto in qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa/altra persona munita di idonea procura**

SEZIONE 2 – Anagrafica del dichiarante					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa / altra persona munita di idonea procura	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In relazione a quanto previsto dall'agevolazione IRAP per nuove imprese situate nei piccoli comuni della Lombardia ai sensi dell'art. 77 sexies, l.r. 14 luglio 2003, n. 10 - di cui alla dGr XII/ 2599 del 24 giugno 2024, per la **concessione di aiuti “de minimis”** di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L del 15.12.2023), nel rispetto di quanto previsto da detto Regolamento ed **esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2** (per la compilazione vedi istruzioni a pagina 3) per la definizione del perimetro di impresa unica.<sup>1</sup>

**CONSAPEVOLE** delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

<sup>1</sup> le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio tramite visura nel registro nazionale aiuti (RNA di cui al DM 115/2017 e ssmmii)

**Periodo di riferimento**  
**NUOVO REGOLAMENTO DE MINIMIS Reg (UE)2023/2831**

Il periodo di riferimento per la verifica in caso dei regolamenti n. 1408/2013 settore della produzione agricola primaria e n. 717/2014 settore pesca e acquacoltura è costituito dall'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti. Per i regolamenti n. 2023/2831 de minimis settore generale e n. 2023/2832 de minimis SIEG, la verifica va fatta nei tre anni precedenti.<sup>2</sup>

**Disclaimer generale/Punto di Attenzione**

Con riferimento ad eventuali aiuti fiscali statali richiesti dall'impresa beneficiaria e dalle imprese del suo perimetro di impresa unica nelle precedenti annualità fiscali, ma ancora non registrate in RNA da parte dell'Amministrazione centrale competente, l'Amministrazione regionale non può tenerne conto in quanto formalmente non concessi; si invitano i beneficiari a valutare l'eventuale impatto sui propri rispettivi plafond de minimis, al fine di prevenire eventuali conseguenze giuridiche in ambito fiscale, non imputabili all'Amministrazione regionale.

**D I C H I A R A**

**Sezione A- Natura dell'impresa**

**(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni anche valutando la presenza delle fattispecie di cui all'art.3 par. 8 e 9 del Regolamento applicabile)**

che, a monte o a valle, i soggetti sotto riportati:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;  
**e/o**
2. controllano o sono controllati in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente.

N	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
3			

\* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

che l'impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto di cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

\_\_\_\_\_, li \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(firma)*

<sup>2</sup> Per la nuova definizione di triennio dei due de minimis citati si veda la faq15 RNA  
[https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/faq#15](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/faq#15)

### Informativa Privacy

Regione Lombardia, titolare del trattamento dei dati personali, informa che utilizza e gestisce i dati che La riguardano, inclusi quelli da Lei forniti, e garantisce l'esercizio dei diritti che Le sono riconosciuti, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea UE 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. "Codice Privacy".

I Suoi dati personali sono trattati da Regione Lombardia esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla gestione dei tributi regionali, come disciplinati dalla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per fornire servizi o espletare funzioni direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge.

Le informazioni di dettaglio sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti sono consultabili sulla pagina <https://bit.ly/3Q33U9x> oppure, in formato cartaceo, presso le sedi degli Uffici Territoriali di Regione Lombardia.

### Istruzioni per la compilazione del modulo

**Il disclaimer/punto di attenzione in tema di aiuti fiscali**, valido in generale per eventuali sgravi/crediti di imposta statali inquadrati come aiuti (o in Regolamento UE de minimis oppure secondo altre procedure di notifica o esenzione da notifica), intende evidenziare al beneficiario che Regione Lombardia, ai fini della istruttoria nel presente bando, non può formalmente tenere conto di eventuali sgravi richiesti dall'impresa beneficiaria alle Amministrazioni centrali, ma ancora non registrate da queste ultime in forza dell'art. 10 del DM 115/2017; pertanto, ogni eventuale successiva conseguenza giuridica in ambito fiscale derivante dalla concessione dell'aiuto della presente misura regionale e che comporti la saturazione del plafond disponibile prima della registrazione dell'aiuto fiscale statale non è imputabile a Regione Lombardia. Si invitano comunque i beneficiari a tenere conto di tale eventualità sotto la propria responsabile valutazione.

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023.**

#### **Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE e s.m.i.**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» tutte le imprese\* fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

\*il lavoratore autonomo viene assimilato alla definizione di impresa secondo la normativa comunitaria in quanto svolge attività economica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale

Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal Registro delle Imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA): <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile.

#### **Art. 2359 cc**

*Sono considerate società controllate:*

- 1) *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) *le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa<sup>(1)</sup>.*

*Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.*

*Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati<sup>(2)</sup>.*

Note:

<sup>(1)</sup> *Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.*

<sup>(2)</sup> *Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

#### **Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:**

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcuni contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.